



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2016

COPIA

Oggetto:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2016: conferma di quelle vigenti nell'anno 2015 .

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 17:45 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
ROSSINI CARLO	X		BERRETTONI SIMONE MATTIA	X	
RUGGIANO ANTONINO	X		GIOFFRE' MASSIMILIANO	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO	X		CARLETTI DIEGO	X	
PRIMIERI MORENO		X	GUAZZARONI FABRIZIO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	PARASECOLO PAOLO	X	
SERAFINI ANTONIO	X		COLETTI GIOVANNI	X	
VANNINI ANDREA		X	SERAFINI CLAUDIO		X
ALVI FRANCESCO MARIA	X		GIORGI MAURO		X
ORLANDONI MARCELLO	X				

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 5

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio ,
Francesco Maria Alvi.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

SERAFINI ANTONIO, CARLETTI DIEGO, COLETTI GIOVANNI

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola al Vice Sindaco Pipistrelli per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera elaborata dal competente Servizio:

“Premesso che:

- **l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- **con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito “... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- **con la citata disposizione** è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **il DM del Ministero dell'Interno** in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- **il DM del Ministero dell'Interno** in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato il contenuto

- **dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360**, come modificati dall'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*;
- **dell'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata prevista la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;

Rilevato che:

- in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti

dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
 - b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);
- sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:
 - variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
 - stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
 - individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01/01/2013, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:
 - n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;
 - una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2014, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :
 - n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;
 - una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2015, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :
 - n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;
 - una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 11.000,00;

Considerato che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, e che conseguentemente sulla base della norma sopra richiamata, il Comune, per l'anno 2016, con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto:

- nonostante le importanti problematiche connesse alla grave crisi economica generale ed i consistenti tagli dei trasferimenti erariali, confermare per l'anno 2016 delle aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. vigenti nell'anno 2015, così da poter ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi;
- opportuno provvedere in merito, disponendo la conferma per l'anno 2016 delle aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. vigenti nell'anno 2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;
- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015;
- il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti:
 - a) Responsabile del servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
 - b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Dichiarata aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Ranchicchio e Ruggiano.

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto. Consiglieri Ruggiano e Serafini A. annunciano voto contrario.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Risultando presenti i seguenti 11 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti,

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 3 (Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A.)

D E L I B E R A

- **DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in premessa, **la conferma per l'anno 2016** dell'aliquota dell'Addizionale Comunale sul reddito delle Persone Fisiche – IRPEF – vigenti nell'anno 2015 così come indicate all'art. 3 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,76
15.001,00	28.000,00	0,77
28.001,00	55.000,00	0,78
55.001,00	75.000,00	0,79
oltre 75.000,00		0,80

- **DI CONFERMARE E DISPORRE** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
- **DI DARE ATTO** del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;
- **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.376.500,00;
- **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti 11 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti,

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 3 (Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A.)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'O.d.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Maria Alvi

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 13/05/2016

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 18 del 07/04/2016

Oggetto:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2016: conferma di quelle vigenti nell'anno 2015 .

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **07/04/2016**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 18 del 07/04/2016

Oggetto:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2016: conferma di quelle vigenti nell'anno 2015 .

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **07/04/2016**

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 18 del 26/04/2016

Oggetto Delibera:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2016: conferma di quelle vigenti nell'anno 2015 .

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 12/05/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 12/05/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTECOM
S.P.A.